



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
(COPIA)

| | |
|--|--|
| N.23 del Reg. Data 30-06-2021 | Oggetto: PRESA D'ATTO DELLA VALIDAZIONE DELL'ATA DELL'ATO 5 DI ASCOLI PICENO, APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2021, APPROVAZIONE TARIFFE, AGEVOLAZIONI COVID E SCADENZE PER L'ANNO 2021. |
|--|--|

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di giugno alle ore 21:15, in seduta pubblica, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Maltignano.

Alla Prima convocazione in sessione D'urgenza, che è stata partecipata ai Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale, per la trattazione del presente punto:

| | | | |
|-----------------------------|----------|--------------------------|----------|
| FALCIONI ARMANDO | P | FILIAGGI FEDERICA | P |
| SPURIO FAUSTO | P | NAZZARI FABIO | P |
| FLAMINI CLAUDIO | P | MERLONGHI DANIELA | P |
| MANCINI CILLA MONICA | P | LEODORI MICHELA | A |
| BALLATORI ETTORE | P | LISSO FRANCESCO | P |
| SOLETTI CARLA | P | | |

Assegnati n. 11

Presenti n. 10

In Carica n. 11

Assenti n. 1

- **Assiste il Segretario Comunale Dott. CAROPRESO LUIGI.**
- **Presiede FALCIONI ARMANDO, nella sua qualità di SINDACO.**

La seduta è Pubblica.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, si esamina il punto n° 3 dell'ordine del giorno.

Il Consigliere delegato Flamini Claudio, su invito del Sindaco, illustra brevemente il presente argomento posto all'ordine del giorno.

Terminato l'intervento, dopo breve discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ñ l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- ñ l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- ñ l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- ñ la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- ñ l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- ñ il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- ñ il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ñ il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Dato atto che con decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è stato differito al 31/03/2021; tale termine è stato differito al 30/04/2021 dall'art. 30, comma 4, D.L. n 41 del 22/03/2021;

Dato atto che il D.L. n 41/2021 (cd DL Sostegni) convertito dalla L. n 69/2021, all'art. 30, c. 5, dispone il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe al 30/06/2021;

Richiamati i provvedimenti adottati dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità ARERA):

- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante “*Avvio di procedimento per l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati*”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante “*Quadro strategico 2019-2021 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente*”;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante “*Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell’Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi*” (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell’Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante “*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*” e il relativo Allegato A recante il “*Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR*”;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante “*Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*” (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante “*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti*”;
- l’“*Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani*”, dell’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell’Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “*criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”, introducendo una regolazione per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell’Autorità 158/2020/R/RIF, con cui è stata prevista l’adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell’Autorità 238/2020/R/RIF, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- in particolare l’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019 e ss.mm.ii, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all’ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l’Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Considerato che nel territorio del Comune di Maltignano, è presente ed operante l’Ente di Governo dell’ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, che ai sensi della Legge Regionale N. 24/2019 è denominato Assemblea Territoriale d’Ambito (A.T.A) dell’ambito territoriale ottimale (A.T.O.) num. 5

della Provincia di Ascoli Piceno, Ente che svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente (ETC) previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 per le funzioni al momento effettivamente esercitate;

Rilevato che l'ente di governo dell'ambito (ATA -ATO 5 AP), ha provveduto, con decreto del Presidente n. 15 del 21/6/2021 alla validazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti del Comune di Maltignano per l'anno 2021 (PEF TARI 2021), come comunicato con nota prot.n. 603 del 22/6/2021.

Esaminato il PEF TARI 2021 validato dall'Ente di Governo dell'Ambito ATA -ATO 5 AP), allegato al presente atto formandone parte integrante e sostanziale, in particolar modo nei parametri che, ai sensi della delibera Arera n°443/2019, così come integrata dalla delibera Arera n° 238/2020 e ss.mm.ii., sono di competenza dell'Ente di Governo dell'ambito (fattori di sharing, numero di rate per i conguagli, coefficienti di recupero produttività X, il coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL), il coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (PG));

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) le dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritte dai legali rappresentanti dei soggetti che hanno redatto il piano, attestanti la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Visti i costi complessivi relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l'anno 2021 che emergono dal presente Piano Finanziario, quantificati in € 314.420,00, così ripartiti:

| | |
|-----------------|--------------|
| COSTI FISSI | € 142.357,00 |
| COSTI VARIABILI | € 172.063,00 |

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020 è conforme ai limiti di cui all'art. 3 MTR;

Considerato che il Comune di Maltignano in sede di approvazione del piano economico finanziario per l'anno 2020 – avvenuto con delibera n. 30 del 30/12/2020 - ha riconosciuto un differenziale derivante dall'applicazione della deroga prevista dall'ex art. 107 del DL 18/2020 pari a euro 18.427,00, per il quale la norma prevede il recupero, a conguaglio, sui successivi piani finanziari;

Verificata la possibilità di finanziare il conguaglio di cui all' art. 107 del D.L. 18/2020 con le risorse, ancora disponibili, del Fondo Funzioni Fondamentali (di cui all'articolo 106 del D.L. 34/2020 – Decreto Crescita – e dell'articolo 39 del D.L. 104/2020 – Decreto Agosto), in base a quanto affermato dalla Ragioneria Generale dello Stato, in ambito di “Pareggio di bilancio-Certificazione Covid” con risposta n. 36;

Vista la volontà di questa Amministrazione di utilizzare il Fondo Funzioni Fondamentali 2020 per finanziare la somma complessiva di € **18.427,00**, ai sensi di quanto sopra esposto;

Richiamata pertanto la comunicazione inoltrata all'ATA-ATO 5 di AP con la quale il Comune richiede l'estromissione dei costi relativi al conguaglio ex art.107 del D.L. 18/2020, emessa con prot. 5439/2021.

Ritenuto per quanto sopra, di approvare conseguentemente il Piano finanziario, validato dall'Ente di Governo dell'Ambito ATA – ATO 5 di AP, ed i relativi sottoelencati allegati alla presente deliberazione, i quali devono essere trasmessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- **Allegato "A1"** - PEF TARI 2021 – Appendice 1 MTR;
- **Allegato "A2"** – Relazione Accompagnatoria a PEF TARI 2021 – Appendice 2 MTR;

Considerata la nota del Ministero delle Finanze prot. 5648/2014 secondo cui il comma 688 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, tra l'altro, *"attribuisce ai Comuni la piena facoltà di stabilire liberamente le scadenze e il numero delle rate della TARI, prevedendo come unico limite il rispetto della previsione di un numero minimo di due rate semestrali. In tale contesto, pertanto, non emerge la necessità di introdurre una disposizione legislativa che prevedeva la possibilità di versare acconti sulla base delle somme corrisposte l'anno precedente, essendo il Comune, nell'esercizio della propria potestà regolamentare, libero di determinare le modalità di riscossione della TARI"*;

Tenuto conto che:

- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a *"disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;
- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio e, nello specifico, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche (pertinenze incluse) è rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare occupante l'abitazione e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 21 categorie previste dal DPR n. 158/99, il calcolo avviene, sia per la parte fissa che per quella variabile, sulla base della superficie;
- per la determinazione della tariffa, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, si utilizzano i coefficienti di produttività previsti dal DPR 158/99;
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Kb) di produttività differenziati per la parte variabile della tariffa mentre per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd) minimi sia per la quota fissa che per quella variabile;
- la ripartizione dei costi viene effettuata nella misura del 63,5% a carico delle utenze domestiche ed al 36,5% a carico delle utenze non domestiche;
- è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5,00%, fissata dalla Provincia di Ascoli Piceno;

Visto l'art. 1 comma 660 della Legge 27.12.2013 n. 147 che prevede la possibilità da parte del Comune deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659 e la copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni

di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Visto:

- l'art. 106 del D.L. 34/2020 e successivamente integrato dall'articolo 39 del decreto legge n. 104 del 2020 e s.m.i. che istituiva un fondo per diversi ristori specifici (fra i quali anche per la TARI) per l'anno 2020 in favore dei Comuni, a sostegno delle perdite di gettito registrate dagli enti locali a seguito dell'emergenza da COVID-19 e che gli eventuali importi non impiegati confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione per le medesime finalità
- che i fondi di cui al precedente punto sono stati quantificati in € **22.959,00** e sono disponibili nel Bilancio di previsione 2021/2023 quali risorse vincolate preventivamente applicate ai sensi dell'art. 187 comma 3 quinquies del DLG n. 267/2000 e si provvederà, al fine del loro utilizzo, a stabilire coperture dei costi (pari a € 18.427,00 di cui sopra) e/o agevolazioni TARI per COVID – 19 per le utenze non domestiche per l'anno 2021;

Richiamato l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che prevede, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, l'assegnazione di un contributo per l'anno 2021 per complessivi 600 milioni di euro, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari, alle citate categorie economiche. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale, ancora non emesso, tuttavia al momento sono stimate in circa € 15.691,00;

Atteso che, le riduzioni di cui al presente atto avranno efficacia per l'anno 2021, e sono finalizzate a contenere il perdurare dei disagi subiti dalle utenze TARI non domestiche, in ragione all'attuale problematico contesto socio-economico e di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e/o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, già coinvolte da provvedimenti di chiusura e restrizioni nell'anno 2020, per le quale era già stata riconosciuta, con delibera di Consiglio n. 21 del 28.09.2020, una riduzione commisurata ai giorni di chiusura;

Ritenuto opportuno di prevedere un'apposita riduzione del 50% delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività. Hanno diritto alla riduzione le categorie di utenze non domestiche che esercitano in via prevalente un'attività contraddistinta da Codice Ateco rientrante nell'allegato 1, 2 o 3 del D.L. 149/2020, come di seguito indicate a titolo esemplificativo:

- Categoria 2.6 "Alberghi" 50% quota variabile +50% quota fissa;
- Categoria 2.10 "Negozzi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli" le cui attività siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo: 50% quota variabile + 50% quota fissa;
- Categoria 2.12 "Attività artigianali tipo botteghe, parrucchiere, barbiere, estetista" limitatamente alle attività di parrucchieri, barbieri ed estetisti: 50% quota variabile + 50% quota fissa;
- Categoria 2.16 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub": 50% quota variabile + 50% quota fissa;
- Categoria 2.17 "Bar, caffè, pasticcerie": 50% quota variabile + 50% quota fissa;

- Categoria 2.20 “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante”: 50% quota variabile + 50% quota fissa;

Dato atto che le riduzioni per l'emergenza Covid-19 sono riconosciute a seguito della presentazione dell'apposita istanza e relativa documentazione predisposta dall'Ufficio Tributi del Comune nei termini fissati dallo stesso ufficio e resi noti con pubblicazione sul sito internet dell'ente. Detta riduzione è riconosciuta a favore di ciascuna utenza avente diritto nei limiti dell'importo disponibile, quantificato, in via presuntiva, in € 17.000,00, che verrà coperto attingendo dal Fondo Funzioni Fondamentali per la quota Tari 2020-2021;

Ravvisata la necessità di stabilire con il presente atto deliberativo anche le scadenze TARI e le modalità di versamento secondo le disposizioni del comma 688 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013;

Dato atto che questa Amministrazione intende confermare in numero 3 (tre) rate complessive il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2021, con le seguenti scadenze:

- PRIMA RATA 31 AGOSTO 2021
- SECONDA RATA 31 OTTOBRE 2021
- TERZA RATA 31 DICEMBRE 2021

prevedendo la possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2021

Viste le seguenti disposizioni:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Richiamati altresì i commi 15, 15-bis e 15-ter dell'art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recitano:

“15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28

settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune a cura è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”;

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visti:

- il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti in approvazione nella presente seduta consiliare;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 (*decreto Rilancio*) pubblicato su (G.U. n.128 del 19.05.2020 - Suppl. Ordinario n. 21);

Acquisito il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria, (prot. com. n. 5799/2021) ai sensi di quanto previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del decreto legislativo n. 267/2000;

Acquisiti altresì, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

Con voti unanimi favorevoli legalmente resi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di prendere atto della favorevole validazione del Piano Economico Finanziario 2021 (PEF 2021) relativo ai costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 da parte dell'ATA ATO 5 di Ascoli Piceno nella sua qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC);
3. di approvare conseguentemente il predetto PEF TARI 2021, dell'importo complessivo di € 314.420,00 validato dall'Ente di Governo dell'Ambito e redatto secondo i criteri previsti dal nuovo MTR delibera ARERA num. 443/2019 e ss.mm.ii., come dai seguenti prospetti allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
 - **Allegato "A1"** - PEF TARI 2021 – Appendice 1 MTR;
 - **Allegato "A2"** – Relazione Accompagnatoria a PEF TARI 2021 – Appendice 2 MTR;
4. di dare atto che il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR, le dichiarazioni di veridicità dei gestori predisposte secondo lo schema di cui all'Appendice 3 del MTR, e la relazione di cui all'articolo 8 - comma 3 - del DPR 158/99 devono essere trasmesse mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) a cura dell'Ente Territorialmente Competente;
5. di stabilire che per la determinazione della tariffa, sia per le utenze domestiche che per le non domestiche, si utilizzano i coefficienti di produttività previsti dal DPR 158/99 (Kb, Kc e Kd) ripartendo i costi del PEF nella misura del 63,5% a carico delle utenze domestiche ed al 36,5% a carico delle utenze non domestiche;
6. di utilizzare per il conguaglio del differenziale tra i costi risultanti dal piano finanziario per l'anno 2020 e quelli determinati per l'anno 2019, pari ad € 18.427,00, la quota del Fondo Funzioni Fondamentali (cd "Fondone") anno 2020;
7. di approvare le tariffe componente TARI anno 2021 - Utenze Domestiche di cui all'allegato prospetto (Allegato "B");
8. di approvare le tariffe componente TARI anno 2021 - Utenze Non Domestiche di cui all'allegato prospetto (Allegato "C");
9. di dare atto che in tal modo si garantisce la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e smaltimento rifiuti;
10. di stabilire un'apposita riduzione del 50% delle tariffe per le utenze non domestiche che a causa dei provvedimenti sanitari emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea o comunque hanno subito limitazioni all'esercizio della propria attività. Hanno diritto alla riduzione le categorie di utenze non domestiche che

esercitano in via prevalente un'attività contraddistinta da Codice Ateco rientrante nell'allegato 1, 2 o 3 del D.L. 149/2020, come di seguito indicate a titolo esemplificativo:

- Categoria 2.6 "Alberghi" 50% quota variabile +50% quota fissa;
- Categoria 2.10 "Negozzi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli" le cui attività siano state sottoposte a sospensione da provvedimenti governativi nel periodo: 50% quota variabile + 50% quota fissa;
- Categoria 2.12 "Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista" limitatamente alle attività di parrucchieri, barbieri ed estetisti: 50% quota variabile + 50% quota fissa;
- Categoria 2.16 "Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub": 50% quota variabile + 50% quota fissa;
- Categoria 2.17 "Bar, caffè, pasticcerie": 50% quota variabile + 50% quota fissa;
- Categoria 2.20 "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante": 50% quota variabile + 50% quota fissa;

11. di attestare che tali riduzioni per covid, quantificate, in via presuntiva, in € 17.000,00 verranno coperte attingendo dal Fondo Funzioni Fondamentali (cd "Fondone") anni 2020-2021 per la tari;

12. Di stabilire le riduzioni di cui all'art. 6 del D.L. 73/2021 in favore delle diverse categorie di utenze non domestiche di cui al precedente punto 10, costituiscono modifica ed integrazione al regolamento comunale per l'applicazione della Tari ed hanno validità per il solo 2021 con decorrenza 1 gennaio 2021.

13. di confermare in numero 3 (tre) rate complessive il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'annualità 2021, con le seguenti scadenze:

- PRIMA RATA 31 AGOSTO 2021
- SECONDA RATA 31 OTTOBRE 2021
- TERZA RATA 31 DICEMBRE 2021

con la possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 31 agosto 2021 utilizzando quale modalità di pagamento il modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24) in favore del Comune di Maltignano;

14. di dare atto che sulla rata a saldo verrà addebitata la quota provinciale a titolo di tariffa ambientale pari al 5%;

15. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

16. di nominare responsabile del procedimento la Rag. Simona Simoni, quale Funzionario Responsabile della TARI.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA DI CONSIGLIO n.23 del 30-06-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

Stante l'urgenza di provvedere,
Con voti unanimi favorevoli legalmente resi per alzata di mano da n. 10 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

APPROVATO E SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 25, C. 4, DELLO STATUTO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 01-07-2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 506 Reg. Pubblicazioni].

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-06-2021 in quanto:

- sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 01-07-2021 al 16-07-2021 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi..

Maltignano, li 17-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

| | |
|--|---|
| | <p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 01-07-2021</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. CAROPRESO LUIGI</p> |
|--|---|